

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore)
- Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 28 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 30.6.2009, il ricorrente ha inoltrato reclamo alla convenuta, in merito ad una richiesta di trasferimento del proprio dossier titoli presso altro intermediario. Tale richiesta, accompagnata anche da una disposizione di estinzione del conto corrente, è stata ricevuta dalla banca in data 16.6.2008, come da ricevuta di ritorno a mano del resistente.

Il trasferimento dei titoli è avvenuto dopo un mese circa ed il cliente ha lamentato di aver avuto la disponibilità dei medesimi presso la nuova banca in un periodo compreso tra il 17.7.2008 ed il 25.7.2008; nel frattempo i titoli si sarebbero deprezzati senza la possibilità per il ricorrente di procedere eventualmente alla loro vendita.

L'estinzione del conto corrente è avvenuta, invece, in data 15.9.2008. Sul conto sarebbero stati, peraltro, addebitati spese e bolli non di competenza.

Il cliente ha chiesto, pertanto, "il rimborso delle spese e dei bolli applicati sul conto a seguito della ritardata estinzione e dei danni di deprezzamento subiti dai titoli imputabili al Vostro ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di trasferimento".

Con nota del 26 ottobre 2009, la resistente ha riscontrato il reclamo facendo presente che, dalle verifiche effettuate, è emerso che "la tempistica dei titoli dal deposito ... ad altra Banca, è congrua alla tipologia degli strumenti finanziari trasferiti" e che le spese di estinzione addebitate risultavano conformi ai Documenti di Sintesi (n. 5 al 31.12.2007), inviati al domicilio del cliente.

E' stato, inoltre, fatto presente che sino alla data di effettivo trasferimento, il cliente aveva facoltà di impartire disposizioni di vendita sui titoli. I bolli, infine, erano stati trattenuti dalla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Banca in qualità di sostituto d'imposta. La richiesta di risarcimento non veniva quindi accolta.

In data 18.5.2010, il ricorrente ha presentato ricorso nei confronti della banca, richiedendo, senza quantificarli, il rimborso dei danni lamentati in sede di reclamo.

In merito alla richiesta di rimborso delle spese e dei bolli addebitati sul conto corrente, è stato indicato che le stesse, "comunque concordate a zero", sarebbero state addebitate tra il 30.6.2008 ed il 15.9.2008, malgrado la richiesta di estinzione sia pervenuta all'intermediario in data 16.6.2008.

Con mail pervenuta via PEC il 27.7.2010, l'intermediario ha fatto tenere le proprie controdeduzioni. L'inoltro è avvenuto con 26 giorni di ritardo, per un disguido organizzativo tra la filiale ricevente il ricorso e l'Ufficio Gestione Reclami (cfr. mail del 20.7.2010).

Preliminarmente è stata avanzata "la possibile estraneità delle richieste del ricorrente alla competenza dell'ABF in quanto materia prevalente è inerente alla prestazione di servizi e attività di investimento o loro accessori".

E' stato di seguito comunicato che alla ricezione del ricorso, la filiale ricevente provvedeva ad informare il ricorrente che la materia in contesa era di competenza dell'Ombudsman-Giurì Bancario e che, pertanto, l'istante provvedeva ad inoltrare il ricorso presso il citato Organismo in data 25.5.2010. In data 17.6.2010, l'Ufficio Reclami della Banca provvedeva nuovamente a riscontrare il cliente. Alla data di invio delle controdeduzioni, l'Ombudsman non aveva ancora provveduto a riscontrare il ricorso.

In merito, invece, alla controversia è stato fatto presente che:

- il trasferimento del dossier titoli era avvenuto tra il 9.7.2008 ed il 24.7.2008, lasso di tempo ritenuto congruo dalla banca, ed in linea con decisioni rese dall'Ombudsman in passato;
- in pendenza dell'iter di trasferimento il cliente poteva comunque disporre dei titoli;
- per quanto concerne la richiesta di rimborso di spese e bolli per effetto della ritardata estinzione, le stesse risultavano conformi a quanto previsto dal DS del 31.12.2007, regolarmente inviato al domicilio del ricorrente;
- il rapporto di conto corrente era stato utilizzato dal cliente in data 28.8.2008 (disposizione di bonifico da altro intermediario con successivo addebito rata di finanziamento), successivamente alla richiesta di estinzione dello stesso;
- la banca si era comunque resa disponibile a riconoscere al ricorrente quanto addebitato a titolo di spese e bolli a far tempo dall'1.7.2008, ma l'offerta era stata verbalmente rifiutata dal cliente.

La resistente, alla luce delle motivazioni sopra esposte, ha chiesto di dichiarare "irricevibile/inammissibile il ricorso in quanto la materia (erogazione servizi di investimento) esula dalla cognizione dell'ABF".

Con mail del 31.8.2010, sono state inviate al ricorrente, come richiesto, le controdeduzioni prodotte dall'intermediario.

DIRITTO

La prima questione che questo Collegio ritiene opportuno affrontare è quella relativa all'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, il quale afferma non sussistere la competenza dell'ABF.

Ora, l'obiezione non pare cogliere nel segno in quanto, come sostenuto anche dalla dottrina in materia, il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma.



Non a caso, la disciplina di trasparenza delle operazioni bancarie contempla il servizio di custodia e amministrazione tra quelle cui la stessa si applica. Tale contratto, peraltro, riveste spesso una funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi d'investimento.

Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro – che il TUF chiama “contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento” – con cui l'intermediario assume l'obbligo di attivarsi per conto e nell'interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l'investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli.

Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il “criterio della prevalenza delle finalità” (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29.7.09, utilizzato per l'individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al “prodotto composto”.

La citata disciplina (sez.1, punto 1.1.) dispone che “secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni [di trasparenza della Banca d'Italia] non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.

Conseguentemente, le presenti disposizioni:

- non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;
- in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:
 - all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);
 - alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito al consumo (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni)”.

Ciò chiarito, deve ora rilevarsi che le questioni sollevate con il ricorso in oggetto in relazione al contratto di deposito ed amministrazione di strumenti finanziari afferiscono tutte al sinallagma contrattuale e non coinvolgono l'attività relativa a servizi di investimento; elementi che inducono questo Collegio a ritenersi pienamente competente a decidere.

Venendo al merito della controversia, deve evidenziarsi che le domande avanzate dal ricorrente sono essenzialmente due:

1. la richiesta di rimborso delle spese e dei bolli applicati sul conto a seguito della ritardata estinzione
2. i danni derivanti dal deprezzamento subiti dai titoli nel tempo necessario al loro trasferimento.

Ora, la domanda avanzata sub 1) pare superata dal fatto che l'intermediario resistente si è già dichiarato disponibile a riconoscere al ricorrente quanto addebitato a titolo di spese e bolli a far tempo dall'1.7.2008.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto, invece, attiene all'istanza illustrata sub 2) ritiene questo Collegio che non sia degna di accoglimento per un duplice ordine di ragioni.

Non solo, infatti, manca l'allegazione e la prova del danno asseritamente subito dal ricorrente – danno che, presentandosi quale perdita di chance, è certamente quantificabile ricorrendo al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., ma solo subordinatamente al fatto che ne risulti comprovata l'esistenza (in tal senso, Cass., n. 852/2006) – ma difetta comunque qualsiasi nesso di causalità tra il supposto "ritardo" nel trasferimento dei titoli ed il loro asserito deprezzamento in quanto (come anche precisato dall'intermediario resistente) nelle more di tale attività non era affatto preclusa al ricorrente la possibilità di impartire ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

P.Q.M.

Il Collegio, preso atto delle promesse espresse dall'intermediario, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO